

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

19° anno n. L 67
15 marzo 1976

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CEE) n. 557/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che stabilisce i tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ed abroga il regolamento (CEE) n. 475/75 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 558/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che fissa taluni prezzi applicabili nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e delle carni suine per la campagna 1976/1977 4
- ★ Regolamento (CEE) n. 559/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 9
- ★ Regolamento (CEE) n. 560/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che fissa, per la campagna lattiera 1976/1977, i prezzi d'entrata di alcuni prodotti lattiero-caseari..... 10
- ★ Regolamento (CEE) n. 561/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 823/68 per quanto riguarda le condizioni di ammissione di alcuni formaggi in talune posizioni tariffarie e il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune 11
- ★ Regolamento (CEE) n. 562/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativo alla concessione di un aiuto in favore del consumo di burro 16
- ★ Regolamento (CEE) n. 563/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativo all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per gli animali 18
- ★ Regolamento (CEE) n. 564/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che abroga il regolamento (CEE) n. 155/75 relativo alla vendita di latte scremato polvere di ammasso pubblico, da fornire a paesi in via di sviluppo 21
- ★ Regolamento (CEE) n. 565/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 986/68, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali 22

Sommario (seguito)

- ★ Regolamento (CEE) n. 566/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 1411/71 per quanto riguarda il tenore di materia grassa del latte intero 23
- ★ Regolamento (CEE) n. 567/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che stabilisce le norme generali relative ad operazioni di distillazione dei vini da pasto il cui contratto di distillazione deve essere approvato entro il 15 aprile 1976 25
- ★ Regolamento (CEE) n. 568/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 28
- ★ Regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino 29

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 557/76 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1976

che stabilisce i tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ed abroga il regolamento (CEE) n. 475/75

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che la situazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 129, che giustifica misure di deroga al principio dell'utilizzazione delle parità per la conversione tra due monete, si presenta attualmente in diversi Stati membri ;

considerando che i problemi derivanti da tale situazione hanno potuto essere risolti applicando importi compensativi monetari e tassi di cambio rappresentativi nell'ambito della politica agraria comune ; che tale regime si traduce in livelli di prezzo diversi negli Stati membri interessati ; che, tuttavia, onde evitare che il mantenimento di tassi invariati nell'ambito della politica agraria comporti, al momento delle

maggiorazioni di prezzo, un aumento del divario esistente tra i prezzi espressi in moneta nazionale, e tenuto conto della possibilità di effettuare taluni adeguamenti dei tassi alla realtà economica degli Stati membri, occorre fissare per le monete degli Stati membri interessati un tasso rappresentativo più aderente a detta realtà ; che è opportuno cogliere l'occasione per riunire in un nuovo testo tutti i tassi rappresentativi ;

considerando tuttavia che è opportuno moderare per quanto possibile le incidenze di tale misura sulle economie degli Stati membri interessati ; che, per tale motivo, è necessario in particolare che l'applicazione dei nuovi tassi abbia luogo entro un termine ragionevole, collegato di massima all'inizio della campagna o ad una modifica dei prezzi ;

considerando che è inoltre possibile ridurre ulteriormente l'incidenza degli importi compensativi negli Stati membri a moneta deprezzata ; che a tal fine occorre adeguare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 475/75 ⁽⁶⁾ ;

considerando che la fissazione di un tasso rappresentativo comporta una modifica del livello dei prezzi dei prodotti agricoli ; che i problemi posti dalle modifiche dei tassi di cambio sono oggetto di una regolamentazione comunitaria, in particolare del

⁽¹⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽²⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 53 dell'8. 3. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. C 50 del 4. 3. 1976, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 28.

regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune ⁽¹⁾; che tali disposizioni riguardano unicamente il caso di una modifica della parità di una moneta; che la loro applicazione è parimenti giustificata nel presente caso; che tuttavia, nella misura in cui gli interessati possono chiedere l'annullamento di certificati o titoli, detta applicazione è giustificata soltanto se gli interessati subiscono un pregiudizio derivante dalla fissazione dei nuovi tassi rappresentativi;

considerando che il comitato monetario verrà consultato e che, vista l'urgenza, occorre adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Quando le operazioni da effettuare in applicazione degli atti concernenti la politica agraria comune o le regolamentazioni specifiche adottate in virtù dell'articolo 235 del trattato esigono che le monete di cui all'articolo 2 siano espresse in un'altra moneta o in unità di conto, il tasso di cambio è, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 129, quello corrispondente al tasso rappresentativo di detta moneta.

2. Il tasso rappresentativo cessa di essere applicabile per la moneta di uno Stato membro non appena tale Stato abbia dichiarato una nuova parità presso il Fondo monetario internazionale.

Articolo 2

1. Il tasso rappresentativo di cui all'articolo 1 è:

- a) per il franco belga e il franco lussemburghese :
1 FB/FL = 0,0202640 unità di conto ;
- b) per la corona danese :
1 Dkr = 0,131956 unità di conto ;
- c) per il marco tedesco :
1 DM = 0,287287 unità di conto ;
- d) per il franco francese :
1 FF = 0,180044 unità di conto ;

⁽¹⁾ GU n. L 188 del 1° 8. 1968, pag. 1.

- e) per la sterlina irlandese :
1 £ = 1,69653 unità di conto ;
- f) per la lira italiana :
100 Lit = 0,110497 unità di conto ;
- g) per il fiorino olandese :
1 Fl = 0,293884 unità di conto ;
- h) per la sterlina inglese :
1 £ = 1,75560 unità di conto.

2. I nuovi tassi rappresentativi si applicano a decorrere:

- a) dal 1° agosto 1976 per i settori delle uova, del pollame, dell'ovalbumina e della lattoalbumina ;
- b) dal 16 dicembre 1976 per il settore del vino ;
- c) dal 1° gennaio 1977 per il settore dei prodotti della pesca ;
- d) dall'inizio della campagna 1976/1977 per gli altri prodotti per i quali la campagna non è ancora iniziata il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento ;
- e) dal 15 marzo 1976 in tutti gli altri casi.

Articolo 3

1. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75 ⁽³⁾, o, secondo il caso, all'articolo corrispondente delle altre regolamentazioni agricole che istituiscono una procedura analoga, eventualmente in deroga alle norme di fissazione previste dalle disposizioni in materia, nei limiti e per la durata strettamente necessari per tener conto del presente regolamento.

2. Per quanto riguarda gli importi fissati in unità di conto e non connessi con la fissazione dei prezzi, le modalità di cui al paragrafo 1 possono consistere in un aumento del 2,81 %.

Articolo 4

Con effetto dal 15 marzo 1976, la cifra 1,25 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 974/71 è sostituita dalla cifra 1,50.

Articolo 5

1. Sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 relative alla modifica del rapporto

⁽²⁾ GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

tra la parità della moneta di uno Stato membro e il valore dell'unità di conto.

2. Tuttavia, l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 si applica soltanto nella misura in cui l'applicazione dei nuovi tassi rappresentativi costituisce un pregiudizio per l'interessato.

Articolo 6

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 475/75 del Consiglio, del 27 febbraio 1975, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2638/75 ⁽¹⁾, cessano di essere applicabili per i settori interessati alla data di applicazione delle disposizioni del presente regolamento a quel determinato settore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1976.

Articolo 7

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 675/75 del Consiglio, del 4 marzo 1975, che fissa per la raccolta 1975 gli importi del premio concesso agli acquirenti di tabacco in foglie ⁽²⁾, è sostituito dal testo seguente :

« Il tasso di conversione da applicare ai premi validi per la raccolta di tabacco 1975 è

— in Germania e nei paesi del Benelux, a decorrere dal 1° gennaio 1976, il tasso rappresentativo valido prima del 3 marzo 1975,

— in Francia, il tasso rappresentativo valido prima del 15 marzo 1976 ».

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VOUEL

⁽¹⁾ GU n. L 269 del 18. 10. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 37.

REGOLAMENTO (CEE) N. 558/76 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1976

che fissa taluni prezzi applicabili nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e delle carni suine per la campagna 1976/1977

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 367/76 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁷⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁸⁾,

considerando che la politica dei mercati dei prezzi imperniata su aziende moderne è lo strumento principale della politica dei redditi in agricoltura; che una tale politica acquista pieno valore soltanto se

è integrata nel complesso della politica agricola comune comprendente una politica socio-strutturale dinamica e l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato;

considerando che la fissazione dei prezzi agricoli comuni deve essere fondata su un metodo che tenga conto di criteri obiettivi; che, nel fissare tali prezzi, va tenuto conto altresì degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti ed assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

Latte e prodotti lattiero-caseari

considerando che il prezzo indicativo del latte deve trovarsi con i prezzi degli altri prodotti agricoli e in particolare con il prezzo delle carni bovine in un rapporto equilibrato che corrisponda all'orientamento definito per l'allevamento bovino; che, nel fissare tale prezzo, è necessario prendere in considerazione gli sforzi della Comunità volti ad istituire a lungo termine un equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato lattiero, tenuto conto degli scambi con l'esterno del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che il prezzo d'intervento del burro e del latte scremato in polvere ha lo scopo di contribuire alla realizzazione del prezzo indicativo del latte; che occorre determinare il loro livello tenendo conto sia della situazione generale della domanda e dell'offerta sul mercato lattiero della Comunità, sia delle possibilità di smaltimento del burro e del latte scremato in polvere sul mercato comunitario e sul mercato mondiale;

considerando che i prezzi d'intervento dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano devono essere fissati conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. L 282 del 1° 11. 1975, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. C 53 dell'8. 3. 1976, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU n. C 50 del 4. 3. 1976, pag. 19.

considerando che, durante la campagna 1976/1977, soltanto il prezzo d'intervento del burro in vigore nei nuovi Stati membri deve essere ravvicinato al prezzo comune conformemente all'articolo 52, paragrafo 2, lettera a), dell'atto di adesione; che l'incidenza della modifica dei prezzi provocherebbe tuttavia uno squilibrio del processo d'integrazione del Regno Unito nella Comunità; che è pertanto opportuno limitare, conformemente all'articolo 52, paragrafo 3, dell'atto di adesione, il ravvicinamento del prezzo d'intervento del burro valido in tale Stato membro;

considerando che, nella situazione attuale del mercato, è necessario procedere per il prezzo indicativo del latte ad un aumento in due tappe; che ne consegue un aumento per tappe del prezzo d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano;

considerando che occorre che i vantaggi derivanti dall'aumento dei prezzi d'intervento siano estesi alle operazioni di acquisto nell'ambito degli interventi effettuati dal 1° marzo al 14 marzo 1976 incluso;

considerando che a causa della modifica del tasso rappresentativo del marco tedesco è opportuno adottare misure per evitare una diminuzione del prezzo d'intervento per il latte scremato in polvere espresso in moneta nazionale;

Carni bovine

considerando che i prezzi d'orientamento devono essere fissati conformemente ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che per la campagna di commercializzazione 1976/1977 occorre fissare i prezzi d'orientamento ad un livello superiore a quello della campagna precedente;

considerando tuttavia che, data la situazione economica che caratterizza attualmente il mercato delle carni bovine, appare necessario prevedere per la campagna di commercializzazione 1976/1977 un prezzo d'intervento per i bovini adulti fissato ad un livello inferiore a quello che risulterebbe dall'aumento del prezzo d'orientamento;

considerando che l'articolo 52, paragrafo 2, dell'atto di adesione prevede che il ravvicinamento dei prezzi validi nei nuovi Stati membri sia effettuato ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che, nel settore delle carni bovine, tale disposizione si applica ai prezzi d'orientamento per i vitelli ed i bovini adulti in virtù dell'articolo 90 dell'atto di adesione;

Carni suine

considerando che il prezzo di base del suino macellato deve essere fissato, conformemente ai criteri dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, per una qualità tipo definita a norma del regolamento (CEE) n. 2760/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽¹⁾; che occorre adottare come qualità tipo la classe e le categorie di peso più rappresentative della produzione comunitaria;

considerando che talune misure adottate nel settore lattiero-caseario hanno determinato un aumento dei costi di produzione; che è pertanto opportuno applicare il prezzo di base prima della data prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75;

considerando che, per tutti i prodotti di cui al presente regolamento, in applicazione dei criteri di fissazione dei diversi prezzi e delle misure previste per il tasso di cambio da applicare nel settore agricolo, detti prezzi sono fissati ai livelli indicati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Taluni prezzi applicabili nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e delle carni suine, per la campagna 1976/1977, alcune delle relative condizioni di applicazione, eventualmente il loro periodo di validità e, se del caso, la qualità tipo cui si riferiscono sono fissati negli allegati.

Articolo 2

Per gli acquisti effettuati dagli organismi di intervento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dal 1° marzo al 14 marzo 1976 incluso, tali organismi versano ai venditori, in supplemento del prezzo di acquisto per la campagna 1975/1976, una somma pari alla differenza, espressa in moneta nazionale, tra questo prezzo d'acquisto e quello dell'inizio della campagna 1976/1977.

Gli importi compensativi monetari fissati ai sensi del regolamento (CEE) n. 974/71⁽²⁾ non sono pregiudicati dal comma precedente.

⁽¹⁾ GU n. L 282 del 1° 11. 1975, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

Articolo 3

Tuttavia in Germania fino al 15 settembre 1976 il prezzo di intervento per il latte scremato in polvere è quello valido in moneta nazionale in tale Stato membro anteriormente al 15 marzo 1976.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VOUEL

ALLEGATO I

LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

	Unità di conto per 100 kg	
	dal 15 marzo 1976 al 15 settembre 1976	dal 16 settembre 1976
a) Prezzo indicativo del latte	16,29	16,76
b) Prezzo d'intervento		
Burro:		
— in Irlanda	210,35	216,03
— nel Regno Unito	172,36	176,62
— negli altri Stati membri	218,08	223,80
Latte scremato in polvere	90,16	91,37
Formaggio Grana Padano		
— dell'età di 30—60 giorni	208,91	213,79
— dell'età di almeno 6 mesi	250,69	255,84
Formaggio Parmigiano Reggiano dell'età di almeno 6 mesi	271,81	276,96

ALLEGATO II

CARNI BOVINE

(Unità di conto per 100 kg peso vivo)

	Irlanda e Regno Unito	Altri Stati membri
Prezzo d'orientamento		
— Vitelli ⁽¹⁾	128,57	139,04
— Bovini adulti	109,81	118,74
Prezzo d'intervento dei bovini adulti ⁽²⁾	98,83	106,87
Livello di prezzo contemplato all'articolo 6, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CEE) n. 805/68 ⁽²⁾	—	106,87

⁽¹⁾ Resta inteso che tale prezzo può essere soppresso nell'ambito di un nuovo regime d'importazione di questo prodotto.⁽²⁾ In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68.

ALLEGATO III

CARNI SUINE

	Unità di conto per 100 kg	Periodo di applicazione
Prezzo di base del suino macellato della qualità tipo	114,48	dal 15 marzo 1976 al 31 ottobre 1977 ⁽¹⁾

¹⁾ Deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75.

La qualità tipo è la qualità delle carcasse di suino della classe II della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino di cui al regolamento (CEE) n. 2760/75, escluse le carcasse di peso inferiore a 70 chilogrammi e quelle di peso uguale o superiore a 160 chilogrammi.

REGOLAMENTO (CEE) N. 559/76 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che appare necessario estendere la possibilità, prevista dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75 ⁽³⁾, per una situazione eccedentaria per le materie grasse butirriche, anche al caso in cui una tale situazione si produca o rischi di prodursi per altri prodotti lattiero-caseari ;

considerando che allo scopo di stimolare maggiormente il consumo di latte per bambini occorre prevedere la possibilità di una partecipazione della Comunità alle spese connesse con la concessione di aiuti per la cessione di latte agli allievi negli stabilimenti scolastici ;

considerando che è risultato necessario, onde facilitare gli scambi, armonizzare le disposizioni relative alla produzione e commercializzazione del latte scremato in polvere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 è sostituito dal seguente :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1976.

« 1. In caso di formazione o rischio di formazione di eccedenze di prodotti lattiero-caseari, per facilitarne lo smaltimento o evitare la costituzione di nuove eccedenze possono essere adottate misure diverse da quelle previste dagli articoli da 6 a 11. »

Articolo 2

L'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 804/68 è completato dal comma seguente :

« Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può decidere un contributo comunitario al finanziamento di programmi ai sensi del comma precedente, se tali programmi rispondono a determinate condizioni. »

Articolo 3

Il testo dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 804/68 è sostituito dal seguente :

« Articolo 27 »

Secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, vengono adottate norme di qualità per il burro e il latte scremato in polvere, che prevedono in particolare un marchio di controllo per il burro che risponde a requisiti particolari. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1976.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. VOUEL

⁽¹⁾ GU n. C 53 dell'8. 3. 1976, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 560/76 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1976

che fissa, per la campagna lattiera 1976/1977, i prezzi d'entrata di alcuni prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i prezzi d'entrata devono essere fissati in modo che i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati si trovino ad un livello corrispondente al prezzo indicativo del latte, tenuto conto della protezione necessaria dell'industria di trasformazione della Comunità; che è pertanto opportuno fissare il prezzo d'entrata in base al prezzo indicativo del latte, tenendo conto della relazione che s'intende stabilire tra il valore della materia grassa del latte e quello del latte scremato, nonché dei costi e rese uniformi per ciascuno dei prodotti lattiero-caseari di cui trattasi; che è opportuno tener conto di un importo forfettario destinato a garantire una protezione sufficiente all'industria di trasformazione della Comunità;

considerando che è necessario fissare i prezzi d'entrata nella fase di commercializzazione alla quale i prodotti lattiero-caseari importati entrano per la prima volta in concorrenza con i prodotti lattiero-caseari fabbricati nella Comunità, ossia nella fase « franco grossista »,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1976.

Articolo 1

1. Per la campagna lattiera 1976/1977, i prezzi d'entrata sono fissati come segue :

Prodotto pilota del gruppo di prodotti	Unità di conto per 100 kg	
	a decorrere dal 15 marzo 1976	a decorrere dal 16 settembre 1976
1	26,00	26,50
2	105,00	107,50
3	161,00	165,00
4	65,25	66,25
5	85,00	86,25
6	238,50	244,50
7	233,36	239,94
8	192,00	196,50
9	310,00	316,00
10	206,00	211,00
11	189,25	194,00
12	52,00	53,00

2. I prodotti pilota di cui al paragrafo 1 sono quelli definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 561/76 ⁽⁴⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VOUEL

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 561/76 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 823/68 per quanto riguarda le condizioni di ammissione di alcuni formaggi in talune posizioni tariffarie e il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75⁽⁴⁾, prevede alcune condizioni per l'ammissione nella Comunità dei formaggi Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzel compresi nella sottovoce 04.04 A I nonché del formaggio Cheddar compreso nella sottovoce 04.04 E I b) 1 aa) della tariffa doganale comune; che tra queste condizioni figurano in particolare i valori franco frontiera corrispondenti al consolidamento nel quadro del GATT; che tali valori vanno adattati rispettivamente ai prezzi indicativi del latte ed ai prezzi di entrata del gruppo n. 10 nella Comunità fissati per i due periodi della campagna lattiera 1976/1977;

considerando che la nomenclatura tariffaria dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68 è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le designazioni delle merci comprese nella sottovoce 04.04 A I nonché nella sottovoce 04.04 E I b) 1 aa) della tariffa doganale comune e che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68 sono sostituite:

- con effetto dal 15 marzo 1976, da quelle che figurano nell'allegato I del presente regolamento,
- con effetto dal 16 settembre 1976, da quelle che figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato «Tariffa doganale comune» del regolamento (CEE) n. 950/68 è modificato

- con effetto dal 15 marzo 1976: conformemente all'allegato III del presente regolamento,
- con effetto dal 16 settembre 1976: conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VOUEL

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.

ALLEGATO I

(applicabile a decorrere dal 15 marzo 1976)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
04.04	<p>Formaggi e latticini:</p> <p>A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:</p> <p>I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi ⁽²⁾:</p> <p>a) in forme standard ⁽⁴⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ per 100 kg peso netto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uguale o superiore a 205,86 UC (a) ed inferiore a 225,86 UC (a) 2. uguale o superiore a 225,86 UC (a) <p>b) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto: <ol style="list-style-type: none"> aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 225,86 UC (a) e inferiore a 253,86 UC (a) per 100 kg peso netto bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 253,86 UC (a) per 100 kg peso netto 2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g ⁽⁶⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 273,86 UC (a) per 100 kg peso netto <p>II. (invariato)</p> <p>E. (invariato)</p> <p>I. (invariato)</p> <p>a) (invariato)</p> <p>b) (invariato)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cheddar, Chester: <ol style="list-style-type: none"> aa) Cheddar, in forme intere standard ⁽⁴⁾, fabbricato con latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse di 50 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 9 mesi e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 202,00 UC per 100 kg peso netto ⁽²⁾ bb) (invariato)

(a) Per le importazioni nel Regno Unito, questo valore franco frontiera è diminuito di 2,97 UC per 100 kg peso netto.

ALLEGATO II

(applicabile a decorrere dal 16 settembre 1976)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
04.04	<p>Formaggi e latticini:</p> <p>A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:</p> <p>I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi ⁽²⁾:</p> <p>a) in forme standard ⁽⁴⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ per 100 kg peso netto:</p> <p>1. uguale o superiore a 212,44 UC (a) ed inferiore a 232,44 UC (a)</p> <p>2. uguale o superiore a 232,44 UC (a)</p> <p>b) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:</p> <p>1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:</p> <p>aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale e superiore a 232,44 UC (a) e inferiore a 260,44 UC (a) per 100 kg peso netto</p> <p>bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 260,44 UC (a) per 100 kg peso netto</p> <p>2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g ⁽⁶⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 280,44 UC (a) per 100 kg peso netto</p> <p>II. (invariato)</p> <p>E. (invariato)</p> <p>I. (invariato)</p> <p>a) (invariato)</p> <p>b) (invariato)</p> <p>1. Cheddar, Chester:</p> <p>aa) Cheddar, in forme intere standard ⁽⁴⁾, fabbricato con latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse di 50 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 9 mesi e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 207,00 UC per 100 kg peso netto ⁽²⁾</p> <p>bb) (invariato)</p>

(a) Per le importazioni nel Regno Unito, questo valore franco frontiera è diminuito di 3,47 UC per 100 kg peso netto.

ALLEGATO III

Al capitolo 4 della tariffa doganale comune, le rubriche relative alla sottovoce 04.04 A I e 04.04 E I b) 1 aa) sono, con effetto dal 15 marzo 1976, modificate come segue:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
04.04	<p>Formaggi e latticini (a):</p> <p>A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:</p> <p>I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (b):</p> <p>a) in forme standard e di un valore franco frontiera per 100 kg peso netto:</p> <p>1. uguale o superiore a 205,86 UC (*) ed inferiore a 225,86 UC (*)</p> <p>2. uguale o superiore a 225,86 UC (*)</p> <p>b) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:</p> <p>1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:</p> <p>aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 225,86 UC (*) e inferiore a 253,86 UC (*) per 100 kg peso netto</p> <p>bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 253,86 UC (*) per 100 kg peso netto</p> <p>2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 273,86 UC (*) per 100 kg peso netto</p> <p>II. (invariato)</p> <p>E. (invariato)</p> <p>I. (invariato)</p> <p>a) (invariato)</p> <p>b) (invariato)</p> <p>1. Cheddar, Chester:</p> <p>aa) Cheddar, in forme intere standard, fabbricato con latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse di 50 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 9 mesi e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 202,00 UC per 100 kg peso netto (b)</p> <p>bb) (invariato)</p>	<p>23 (P)</p> <p>23 (P)</p> <p>23 (P)</p> <p>23 (P)</p> <p>23 (P)</p> <p>23 (P)</p> <p>23 (P)</p> <p>23 (P)</p> <p>23 (P)</p>	<p>(c)</p> <p>(c)</p> <p>(c)</p> <p>(c)</p> <p>(c)</p> <p>(c)</p> <p>(c)</p> <p>—</p> <p>—</p>

(*) Per le importazioni nel Regno Unito, questo valore franco frontiera è diminuito di 2,97 UC per 100 kg peso netto.

ALLEGATO IV

Al capitolo 4 della tariffa doganale comune, le rubriche relative alla sottovoce 04.04 A I e 04.04 E I b) 1 aa) sono, con effetto dal 16 settembre 1976, modificate come segue:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
04.04	<p>Formaggi e latticini (a):</p> <p>A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:</p> <p>I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (b):</p> <p>a) in forme standard e di un valore franco frontiera per 100 kg peso netto:</p> <p>1. uguale o superiore a 212,44 UC (*) ed inferiore a 232,44 UC (*)</p> <p>2. uguale o superiore a 232,44 UC (*)</p> <p>b) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:</p> <p>1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:</p> <p>aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 232,44 UC (*) e inferiore a 260,44 UC (*) per 100 kg peso netto</p> <p>bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 260,44 UC (*) per 100 kg peso netto</p> <p>2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 280,44 UC (*) per 100 kg peso netto</p> <p>II. (invariato)</p> <p>E. (invariato)</p> <p>I. (invariato)</p> <p>a) (invariato)</p> <p>b) (invariato)</p> <p>1. Cheddar, Chester:</p> <p>aa) Cheddar, in forme intere standard, fabbricato con latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse di 50 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 9 mesi e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 207,00 UC per 100 kg peso netto (b)</p> <p>bb) (invariato)</p>	<p>23 (P)</p> <p>23 (P)</p> <p>23 (P)</p> <p>23 (P)</p> <p>23 (P)</p> <p>23 (P)</p> <p>23 (P)</p> <p>23 (P)</p> <p>23 (P)</p>	<p>(c)</p> <p>(c)</p> <p>(c)</p> <p>(c)</p> <p>(c)</p> <p>(c)</p> <p>(c)</p> <p>(c)</p> <p>—</p> <p>—</p>

(*) Per le importazioni nel Regno Unito, questo valore franco frontiera è diminuito di 3,47 UC per 100 kg peso netto.

REGOLAMENTO (CEE) N. 562/76 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1976

relativo alla concessione di un aiuto in favore del consumo di burro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1191/73 del Consiglio, dell'8 maggio 1973, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto in favore del consumo del burro⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 470/75⁽⁶⁾, ha autorizzato gli Stati membri ad accordare, sino alla fine della campagna lattiera 1975/1976, in favore dei consumatori finali privati, un aiuto per il burro fino a concorrenza di 45 unità di conto per 100 chilogrammi ;

considerando che la situazione del mercato del burro nella Comunità giustifica la proroga di tale misura durante la campagna lattiera 1976/1977 per incrementare, viste le attuali eccedenze, il consumo del burro comunitario ; che, in seguito all'aumento del prezzo del burro, è tuttavia opportuno adattare l'importo massimo dell'aiuto e il sistema di calcolo del finanziamento comunitario,

Articolo 1

Durante il periodo compreso tra il 1° maggio 1976 e la fine della campagna lattiera 1976/1977, gli Stati membri sono autorizzati ad accordare in favore dei consumatori finali privati un aiuto per il burro, che non potrà tuttavia essere superiore a 50 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano ogni misura atta a garantire che l'aiuto venga concesso soltanto per burro acquistato per il consumo privato e che esso si ripercuota sul consumatore finale tramite la sua incidenza sul prezzo finale di vendita.

Articolo 3

1. In deroga al regime di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽⁷⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione⁽⁸⁾, il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, finanzia :

- per la parte degli aiuti inferiore o pari a 10 unità di conto per 100 chilogrammi di burro : 50 % ;
- per la parte degli aiuti superiore a 10 unità di conto ma inferiore a 35 unità di conto per 100 chilogrammi di burro : 0 % ,
- per la parte degli aiuti uguale o superiore a 35 unità di conto per 100 chilogrammi di burro : 75 % .

2. Il finanziamento comunitario di cui al paragrafo 1 è tuttavia limitato al burro di origine comunitaria.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. C 53 dell'8. 3. 1976, pag. 24.

(4) GU n. C 50 del 4. 3. 1976, pag. 19.

(5) GU n. L 122 del 9. 5. 1973, pag. 5.

(6) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 19.

(7) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(8) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

Articolo 4

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1191/73 i termini « durante la campagna lattiera 1975/1976 » sono sostituiti dai termini « fino al 30 aprile 1976 ».

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1976.

Gli articoli 1, 2 e 3 sono applicabili a decorrere dal 1° maggio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VOUEL

REGOLAMENTO (CEE) N. 563/76 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1976

relativo all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per gli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,considerando che le giacenze di latte scremato in polvere acquistato dagli organismi d'intervento a norma del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76⁽⁵⁾, raggiungono un livello molto elevato; che tali disponibilità rappresentano una importante fonte di proteine utilizzabili nell'ambiente animale;

considerando che, ai fini di un più largo impiego di tali proteine nell'alimentazione degli animali diversi dal vitello, occorre introdurre l'obbligo d'acquisto di un determinato quantitativo di latte scremato in polvere denaturato onde impedire deviazioni dalla sua destinazione;

considerando che l'efficacia di tali misure può essere garantita subordinando la concessione degli aiuti di cui al regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento(CEE) n. 1707/73⁽⁷⁾, al regolamento (CEE) n. 1900/74 del Consiglio, del 15 luglio 1974, che prevede misure speciali per i semi di soia⁽⁸⁾, al regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino⁽⁹⁾, ed al regolamento (CEE) n. 1067/74 del Consiglio, del 30 aprile 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1420/75⁽¹¹⁾, all'acquisto preventivo di un determinato quantitativo di latte scremato in polvere denaturato o alla costituzione di una cauzione a garanzia di tale acquisto;

considerando che i prodotti da importare devono essere soggetti allo stesso obbligo sulla base di un regime di certificati comportanti una cauzione; che per evitare speculazioni anche l'importazione di alcuni alimenti composti deve essere subordinata a tale obbligo;

considerando che, data l'importanza delle scorte, il loro costante aumento e le spese che ne derivano, l'efficacia delle misure adottate richiede la loro applicazione quanto prima possibile, anche alle operazioni già iniziate nel contesto di contratti di lunga durata; che una ripercussione dell'onere di tali misure sugli acquirenti successivi dei suddetti prodotti corrisponde nel modo migliore agli obiettivi del regime istituito, pur suddividendolo più equamente sull'insieme degli operatori;

considerando che le cauzioni sono destinate a garantire l'osservanza degli obblighi la cui incidenza finanziaria ricade sul Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia; che le cauzioni non svincolate sono pertanto da detrarre dalle spese effettuate a norma del regolamento (CEE) n. 729/70,

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.⁽³⁾ GU n. C 53 dell'8. 3. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽⁵⁾ Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁶⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽⁷⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.⁽⁸⁾ GU n. L 201 del 23. 7. 1974, pag. 5.⁽⁹⁾ Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.⁽¹⁰⁾ GU n. L 120 del 1^o. 5. 1974, pag. 2.⁽¹¹⁾ GU n. L 141 del 3. 6. 1975, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un obbligo d'acquisto di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato ad essere utilizzato nell'alimentazione degli animali diversi dai giovani vitelli.

2. Il latte scremato in polvere venduto a norma del presente regolamento non può beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 2

La concessione dell'aiuto

- a) per i semi di colza, di ravizzone e di girasole,
- b) per i semi di lino e di soia,
- c) per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1067/74,

è subordinata alla costituzione di una cauzione o alla presentazione del documento di cui all'articolo 6.

Articolo 3

1. Qualunque immissione in libera pratica nella Comunità

- a) di prodotti della sottovoce 12.01 B della tariffa doganale comune, esclusi i semi di ricino,
- b) di prodotti della voce 12.02 della tariffa doganale comune, escluse le farine di ricino,
- c) di prodotti delle sottovoci 23.03 A II e 23.04 B della tariffa doganale comune, esclusi i pannelli di ricino,
- d) di prodotti delle sottovoci 23.07 B e C della tariffa doganale comune,
- e) di prodotti della sottovoce 12.10 B della tariffa doganale comune,

è soggetta alla presentazione di un « certificato proteine ».

2. Il « certificato proteine » viene rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia domanda, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Il rilascio del « certificato proteine » è subordinato alla costituzione di una cauzione o alla presentazione del documento di cui all'articolo 6.

Articolo 4

La cauzione di cui agli articoli 2 e 3, il cui importo può variare a seconda dei prodotti, è svincolata dietro presentazione, entro un termine da determinarsi, della prova di acquisto di una certa quantità di latte scremato in polvere presso un organismo di intervento e delle sua denaturazione.

La cauzione può essere svincolata anche in casi particolari, specialmente per taluni prodotti destinati a utilizzazioni da determinarsi.

Articolo 5

Per i contratti conclusi prima del giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli acquirenti successivi dei prodotti di cui agli articoli 2 e 3 o dei prodotti proteici derivanti dalla loro trasformazione, subiscono l'incidenza dell'onere che risulta dal regime definito nel presente regolamento.

Articolo 6

La prova dell'acquisto e della denaturazione del latte scremato in polvere è data da un documento di modello comunitario stabilito dall'autorità competente dello Stato membro che effettua il controllo della denaturazione conformemente all'articolo 8.

Articolo 7

Il prezzo di vendita del latte scremato in polvere è fissato in modo da tener conto in particolare della non applicazione del regime di aiuti di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 8

1. La denaturazione del latte scremato in polvere è controllata dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio la denaturazione viene effettuata.

2. Si può prevedere che, in alcuni casi da definirsi, la denaturazione sia realizzata mediante incorporazione diretta di latte scremato in polvere in un alimento per animali che risponda a una composizione da stabilire, a condizione che :

— non si arrechi pregiudizio al principio dell'uguaglianza di trattamento tra imprese ;

— le imprese che procedono all'incorporazione diano sufficienti garanzie in materia di controllo delle operazioni.

3. Vengono adottate le misure necessarie affinché gli organismi di intervento che non dispongono di scorte sufficienti possano approvvigionarsi di latte scremato in polvere. Gli organismi d'intervento che dispongono di tali scorte ne assicurano il trasporto.

Articolo 9

1. Le modalità di applicazione degli articoli precedenti sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nei diversi settori. Con tali modalità deve essere tenuto conto della necessità di un controllo efficace del regime in causa.

2. Qualora l'applicazione delle disposizioni previste agli articoli precedenti incontri difficoltà, si può derogare agli articoli da 2 a 8, nella misura del necessario, con deliberazione a maggioranza qualificata del Consiglio su proposta della Commissione.

Articolo 10

1. Gli organismi d'intervento detentori dei prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, segnano a discarica, sul conto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2306/70⁽¹⁾, i quantitativi di latte scremato in polvere ceduti a valore nullo.

Gli organismi d'intervento consegnatari in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, segnano a carico, sul conto menzionato al primo comma, i quantitativi di latte scremato in polvere presi in consegna a valore nullo.

Le spese di trasporto sostenute dagli organismi di intervento, risultanti dai trasporti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sono addebitate sul conto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2306/70.

2. Le cauzioni che restano acquisite sono detratte dalle spese d'intervento per le quali non è fissato un importo per unità nell'ambito del regolamento (CEE) n. 804/68.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1976, tranne l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 5, relativamente all'onere risultante dall'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, che sono applicabili a decorrere dal 19 marzo 1976.

In attesa delle modalità di applicazione in materia, gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti affinché il nulla osta per i prodotti i causa dichiarati ai fini della loro immissione in libera pratica possa essere dato solo a condizione che l'interessato sottoscriva un impegno cauzionato che garantisca l'osservanza di tali disposizioni.

Il presente regolamento è applicabile ai prodotti di cui all'articolo 2 per cui la cauzione è stata costituita o il documento di cui all'articolo 6 è stato presentato entro il 31 ottobre 1976, nonché ai prodotti di cui all'articolo 3 importati prima di questa stessa data.

Tuttavia il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata qualora l'obiettivo di una riduzione sensibile delle scorte esistenti di polvere di latte scremato non sia stata realizzata a questa data, può decidere di prorogare il sistema di cui sopra per il periodo di tempo necessario a raggiungere tale scopo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VOUEL

⁽¹⁾ GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 564/76 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1976

che abroga il regolamento (CEE) n. 155/75 relativo alla vendita di latte scremato in polvere di ammasso pubblico, da fornire a paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 155/75⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1960/75⁽⁴⁾, prevede la vendita a prezzo ridotto di latte scremato

in polvere di ammasso pubblico ai fini della fornitura per paesi in via di sviluppo; che i quantitativi di latte scremato in polvere che potranno essere messi a disposizione di tali paesi nel contesto dell'aiuto alimentare sono stati notevolmente aumentati; che è pertanto opportuno porre fine alle vendite previste dal regolamento (CEE) n. 155/75,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 155/75 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VOUEL

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 19 del 24. 1. 1975, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 200 del 31. 7. 1975, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 565/76 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 986/68, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 472/75⁽⁴⁾, fissa una forcella entro cui possono essere fissati gli aiuti per il latte

scremato in polvere; che, tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 1 di detto articolo, è opportuno aumentare i limiti di tale forcella,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 986/68, il testo del primo comma, è sostituito dal seguente :

« L'aiuto per il latte scremato in polvere non può essere inferiore a 33 né superiore a 43 unità di conto per 100 kg. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VOUEL

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.

(4) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 22.

REGOLAMENTO (CEE) N. 566/76 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 1411/71 per quanto riguarda il tenore di materia grassa del latte intero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3358/75 ⁽³⁾, soltanto il latte il cui tenore di materia grassa sia pari almeno al 3,5 % può essere venduto nella Comunità come latte intero per il consumo diretto; che, in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento, gli Stati membri possono mantenere sino al 31 marzo 1976 le disposizioni nazionali già applicate nel loro territorio alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo;

considerando che alcuni dei nuovi Stati membri incontrano qualche difficoltà ad applicare nel loro territorio le disposizioni adottate prima della loro adesione alla Comunità, sia perché seguono metodi differenti di fabbricazione e di distribuzione, sia perché i consumatori non sono abituati ad acquistare latte intero normalizzato; che tuttavia il regime praticato in tali paesi garantisce, in media, un tenore di materia grassa del latte intero venduto al consumatore pari ed anche superiore a quello previsto;

considerando che è pertanto opportuno non imporre agli Stati membri di cui trattasi l'applicazione delle disposizioni previste per tutta la Comunità, facendo tuttavia in modo da ostacolare il meno possibile gli

scambi tra gli Stati membri; che il sistema adottato deve essere riesaminato entro un certo termine in base all'esperienza acquisita,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° aprile 1976, il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1411/71 è modificato come segue:

« — latte intero: il latte che abbia subito, in un'impresa che tratta il latte, almeno un trattamento termico od un trattamento di effetto equivalente autorizzato e che, per quanto concerne il tenore di materia grassa, corrisponda ad una delle due formule seguenti:

latte intero normalizzato:

il tenore di materia grassa è almeno del 3,50 %;

latte intero non normalizzato:

dopo la mungitura, il tenore di materia grassa non è stato modificato né mediante aggiunta o prelievo di materia grassa del latte né mediante miscela con latte il cui tasso naturale di materia grassa sia stato modificato. Tuttavia, il tenore di materia grassa non può essere inferiore al 3,0 %.

Articolo 2

A decorrere dal 1° aprile 1976, all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1411/71 il paragrafo 4 è sostituito dai seguenti paragrafi:

« 4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, relative al latte intero non normalizzato, il tenore di materia grassa prescritto per il latte alimentare può essere ottenuto se non esiste allo stato naturale, soltanto mediante aggiunta o prelievo di latte o crema di latte ovvero mediante aggiunta di latte scremato o parzialmente scremato. Non sono ammesse altre modifiche della composizione del latte alimentare.

(1) Parere reso il 2 marzo 1976 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.

(3) GU n. L 330 del 24. 12. 1975, pag. 45.

5. Per quanto concerne il latte intero, gli Stati membri applicano nel loro territorio, a decorrere dal 1° ottobre 1976 al più tardi, una delle due formule esposte al paragrafo 1, lettera b), secondo trattino. Entro il 1° luglio 1976 essi decidono quale formula scegliere per il loro territorio e ne informano la Commissione al più tardi a tale data.

6. A decorrere dal 1° ottobre 1976, uno Stato membro che ha optato per la formula del latte intero non normalizzato non può vietare, fatte salve le esigenze per la tutela della sanità pubblica :

- a) la fabbricazione nel suo territorio di latte intero normalizzato destinato ad essere messo in commercio nel territorio di un altro Stato membro che abbia optato per quest'ultima formula ;
- b) la commercializzazione nel suo territorio di latte intero normalizzato proveniente da un altro Stato membro, se il tenore di materia grassa di tale latte non è inferiore ad un tasso indicativo fissato dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

7. Il tasso indicativo di cui al paragrafo 6, lettera b), è stabilito entro il 1° gennaio di ogni anno per la campagna lattiera successiva. Tuttavia esso viene fissato nel 1976 per il periodo compreso tra il 1° ottobre 1976 e la fine della campagna lattiera 1976/1977.

Il tasso indicativo viene fissato per ogni Stato membro che ha scelto la formula del latte intero non normalizzato ; esso corrisponde alla media ponderata del tenore di materia grassa del latte intero prodotto e posto in commercio nello Stato membro interessato nell'anno precedente.

8. Anteriormente al 1° marzo 1978 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulle condizioni di applicazione del paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, e dei paragrafi 5, 6 e 7 e propone, alla luce dell'esperienza acquisita, le eventuali modifiche da apportare a tale regime. »

Articolo 3

1. A decorrere dal 1° aprile 1976, all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1411/71, la data del 31 marzo 1976 è sostituita da quella del 30 settembre 1976.
2. A decorrere dal 1° ottobre 1976, all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1411/71 :
 - il paragrafo 2 è soppresso e l'attuale paragrafo 1 bis diventa il paragrafo 2 ;
 - le parole « latte intero » di cui al paragrafo 3 sono ogni volta sostituite dalle parole « latte intero normalizzato ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VOUEL

REGOLAMENTO (CEE) N. 567/76 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1976

che stabilisce le norme generali relative ad operazioni di distillazione dei vini da pasto
il cui contratto di distillazione deve essere approvato entro il 15 aprile 1976

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1932/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 816/70 è previsto che, qualora la sola concessione degli aiuti al magazzinaggio privato dei vini da pasto rischi di essere inefficace per ottenere un risanamento dei corsi, si può decidere di ricorrere ad operazioni di distillazione ;

considerando che attualmente sono concessi aiuti al magazzinaggio privato di tutti i tipi di vini da pasto e che i corsi di tali vini sono per la maggior parte inferiori ai prezzi limite per l'intervento ;

considerando che la possibilità di concludere tra il 16 dicembre 1975 e il 15 febbraio 1976 contratti di magazzinaggio di nove mesi per i tipi di vino da pasto R I, R II e A I non ha determinato un risanamento sensibile dei corsi ;

considerando che il raccolto della campagna in corso e le notevoli riserve che risultano dalle campagne precedenti hanno creato disponibilità che superano notevolmente il fabbisogno normale di questa campagna vinicola ;

considerando che ricorrono i presupposti per procedere ad un'operazione di distillazione ;

considerando che è necessario precisarne le condizioni ; che, in particolare, il prezzo dei vini destinati

ad essere distillati non deve costituire un incentivo alla produzione di vini destinati principalmente alla distillazione, pur dovendo essere sufficientemente interessante per rendere efficace l'operazione ;

considerando che è necessario prevedere meccanismi di pagamento che consentano in particolare l'immediato versamento di una quota del prezzo d'acquisto, nell'intento di agevolare la decisione dei produttori desiderosi di fare distillare questo vino ;

considerando che è necessario prevedere che i produttori che hanno sottoscritto un contratto di distillazione dispongano della facoltà di rinunciare qualora la situazione del mercato permetta una migliore valorizzazione del vino per i produttori ;

considerando che, per limitare l'incidenza della misura, occorre ridurre la durata ;

considerando che i prezzi dei vini destinati alla distillazione non consentono una commercializzazione in condizioni normali dei prodotti ottenuti da tale operazione ; che è pertanto necessario versare un aiuto il cui importo sia determinato, tenuto conto delle spese normali, ad un livello tale da rendere possibile la commercializzazione dei prodotti ottenuti ;

considerando che è necessario che in ciascuno Stato membro interessato un organismo sia incaricato dell'applicazione delle disposizioni in causa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I produttori che desiderano far distillare la totalità o parte della loro produzione di vini da pasto stipulano entro il 31 marzo 1976 con i distillatori di loro scelta contratti revocabili di consegna di vini da pasto.

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 19.

Tali contratti sono validi unicamente se ricevono l'approvazione dell'organismo d'intervento entro il 15 aprile 1976.

2. Tali contratti comportano :

- a) l'acquisto da parte del distillatore della quantità di vino da pasto indicata nel contratto ;
- b) l'obbligo per il distillatore di distillare tale vino e di pagarlo almeno al prezzo di cui all'articolo 2.

3. Nei contratti sono indicati :

- a) la quantità, il colore, la gradazione alcolometrica effettiva dei vini da pasto da distillare ;
- b) il nome e l'indirizzo del produttore ;
- c) il luogo di magazzinaggio del vino ;
- d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria ;
- e) l'indirizzo della distilleria.

Articolo 2

1. Il prezzo minimo d'acquisto dei vini da pasto destinati alla distillazione è fissato a 1,40 unità di conto per grado e per ettolitro.

2. Il prezzo indicato si applica a merce sfusa, franco azienda del produttore.

3. L'organismo d'intervento versa al produttore, entro 15 giorni dall'approvazione, un importo pari al 40 % del prezzo d'acquisto del quantitativo di vino indicato nel contratto approvato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a titolo di anticipo dell'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

4. Quando il quantitativo di vino indicato nel contratto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, entra nella distilleria, questa paga al produttore la differenza tra il prezzo minimo d'acquisto di cui al paragrafo 1 e l'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

5. L'organismo d'intervento, se sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, versa al produttore la differenza tra l'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e l'importo di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

6. È facoltà degli Stati membri prevedere che il versamento di cui al paragrafo 3 sia effettuato a cura della distilleria.

Articolo 3

Le operazioni di distillazione non possono aver luogo anteriormente al 1° aprile 1976 né dopo il 31 luglio 1976.

Articolo 4

Qualora il prezzo medio ponderato del vino da pasto del tipo AI di un numero di quotazioni rappresentante oltre il 50 % dei quantitativi quotati superi il 90 % del prezzo limite per l'intervento, si può decidere che contratti di distillazione, o parte di essi, vengano, a richiesta, annullati. L'annullamento di questi contratti è concesso soltanto nei casi in cui viene rimborsato l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, versato dall'organismo d'intervento.

Articolo 5

I prodotti ottenuti dalla distillazione dei vini da pasto possono avere la seguente gradazione :

— 86° e più,

— ovvero 85° e meno,

con un margine di tolleranza di 0,4° in difetto o in eccesso.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento dello Stato membro in cui è effettuata la distillazione versa un aiuto per ciascun ettolitro di vino distillato.

2. L'importo dell'aiuto è fissato a :

— 0,95 unità di conto per grado e per ettolitro se il vino è stato trasformato in un prodotto di cui all'articolo 5, primo trattino ;

— 0,81 unità di conto per grado e per ettolitro se il vino è stato trasformato in un prodotto di cui all'articolo 5, secondo trattino.

3. La differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 5, è versata quando viene fornita la prova che l'intero quantitativo di vino previsto dal contratto — fatto salvo quanto disposto all'articolo 4 — è stato distillato.

4. Se uno Stato membro ha fatto uso della facoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 6, l'importo versato al produttore dalla distilleria viene ad essa rimborsato dall'organismo d'intervento nello stesso giorno del versamento al produttore dell'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 5.

Articolo 7

1. Gli Stati membri designano l'organismo d'intervento incaricato dell'applicazione del presente regolamento.

2. È competente l'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la distillazione.

Articolo 8

1. La misura prevista nel presente regolamento costituisce un intervento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 ⁽²⁾.

2. Le modalità applicative relative al finanziamento delle operazioni previste dal presente regolamento

sono adottate con la procedura contemplata all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VOUEL

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 568/76 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1976.

che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 ⁽³⁾; prevede un regime d'intervento che comporta in particolare l'obbligo d'acquisto di carni bovine che rispondano a taluni requisiti di qualità; che dall'esperienza recentemente acquisita sembra opportuno prevedere la possibilità di sospendere le misure d'intervento nelle regioni nelle quali i prezzi sono relativamente elevati, al fine di evitare una produzione destinata all'intervento;

considerando che l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 prevede la possibilità di accordare una restituzione all'esportazione; che l'esperienza ha dimostrato che non sempre le misure prese offrono la sicurezza necessaria agli scambi, per quanto concerne l'importo e la durata di validità delle restituzioni; che occorre pertanto prevedere la possibilità di una fissazione anticipata delle restituzioni,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1976.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 è inserito il seguente paragrafo:

« 3 bis. Tuttavia, se durante la campagna di commercializzazione 1976/1977 il prezzo constatato conformemente ai paragrafi precedenti sul o sui mercati rappresentativi di uno Stato membro o di una regione di uno Stato membro è uguale o superiore al 95 % del prezzo d'orientamento durante un certo periodo, le misure d'intervento di cui ai paragrafi 1 e 3 possono essere sospese totalmente o parzialmente nello Stato membro o nella regione interessati. »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68 è sostituito dal seguente:

« 4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali in materia di concessione e fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nonché i criteri di determinazione del loro importo. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1976.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. VOUEL

(1) GU n. C 23 dell'8. 3. 1974, pag. 36.

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(3) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 569/76 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1976

che prevede misure speciali per i semi di lino

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la produzione dei semi di lino presenta un interesse crescente per la Comunità; che, per favorire lo sviluppo di tale produzione, sottoposta alla concorrenza diretta dei semi di lino importati dai paesi terzi a dazi nulli, bisogna prevedere misure di sostegno appropriate;

considerando che a tal fine la vendita sul mercato dei loro raccolti deve assicurare ai produttori della Comunità una remunerazione equa, il cui livello può essere definito da un prezzo di obiettivo; che la differenza tra detto prezzo ed il prezzo constatato per i semi di lino sul mercato mondiale corrisponde all'ammontare dell'integrazione che bisogna concedere per raggiungere l'obiettivo da conseguire;

considerando che bisogna prevedere la responsabilità finanziaria della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri a seguito degli obblighi che derivano dall'applicazione del presente regolamento, conformemente alle disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, è fissato per la Comunità, per la campagna di commercializ-

zazione che inizia l'anno successivo e secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, un prezzo di obiettivo dei semi di lino della voce 12.01 della tariffa doganale comune. Detto prezzo è fissato ad un livello equo per i produttori, tenuto conto delle necessità di approvvigionamento della Comunità.

Tuttavia, il prezzo d'obiettivo valido per la campagna 1976/1977 è fissato entro il 1° agosto 1976.

2. Il prezzo di obiettivo si applica durante tutta la campagna di commercializzazione in questione; detta campagna si svolge nel periodo dal 1° agosto al 31 luglio.

3. Il prezzo di obiettivo si riferisce ad una qualità tipo. Detta qualità è determinata dal Consiglio secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Quando il prezzo di obiettivo valido per una campagna è superiore al prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino, un'integrazione pari alla differenza tra questi due prezzi viene accordata per i semi di lino raccolti nella Comunità.

2. L'integrazione è accordata per una produzione fissata applicando un rendimento indicativo alle superfici sulle quali il lino sia stato seminato e raccolto. Tale rendimento indicativo può essere differenziato tenuto conto delle caratteristiche del lino prodotto e del rendimento constatato nelle principali zone di produzione della Comunità.

Tuttavia, qualora per la campagna 1976/1977 l'applicazione del primo comma comporti, per il lino destinato principalmente alla produzione di semi, un importo di integrazione inferiore a 125 unità di conto per ettaro di superficie sulla quale il lino sia stato seminato e raccolto, l'importo dell'integrazione da concedere per tale prodotto è fissato a 125 unità di conto per ettaro.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta:

a) i criteri per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale;

⁽¹⁾ GU n. C 53 dell'8. 3. 1976, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. C 50 del 4. 3. 1976, pag. 19.

b) le regole generali secondo le quali l'integrazione è concessa, nonché quelle che riguardano il controllo delle superfici sulle quali il lino è stato seminato e raccolto nella Comunità per stabilire il loro diritto all'integrazione.

4. Secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, si determinano :

- a) il prezzo medio del mercato mondiale ;
- b) le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del

presente regolamento. Tali dati sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE. Le modalità di comunicazione e di diffusione di detti dati sono adottate secondo la stessa procedura.

Articolo 4

Le disposizioni relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al regime di integrazione di cui al presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VOUEL

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.